

« Nessuno potrà essere nominato secondo pilota, se, oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota. »

Quindi nell'alinea dell'articolo si dice: « I capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità. »

Desidererei di essere chiarito se questi capitani di seconda classe della marina mercantile debbano anche essi avere un tempo di servizio a bordo di bastimenti dello Stato, oppure se ne siano esenti.

MICHELINI A., relatore. Risponderò all'onorevole interpellante che esistono regolamenti speciali per la marina mercantile. I capitani della marina mercantile non possono essere ammessi al grado di capitano di seconda classe se non hanno per un dato tempo servito sopra navi dello Stato.

A questo riguardo soggiungerò che, siccome i capitani mercantili debbono avere eziandio una data età, che, se non isbaglio, è di 24 anni, essi perciò possono far concorrenza, senza timore d'infrangere i regolamenti, ai piloti di terza classe, passare cioè piloti di seconda classe.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. I marinai ed i padroni di seconda classe della marina mercantile che saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio, onde ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima, potranno, previo esame nella marina mercantile prescritto da appositi regolamenti, essere nominati allievi piloti se aspirano al grado di capitano di seconda classe o di padroni di prima, e secondi piloti se aspirano a quello di capitano di prima classe. »

(È approvato.)

« Art. 8. In occorrenza di armamenti straordinari si provvederà al numero necessario di timonieri, allievi piloti, secondi piloti ed altri con ispeciali disposizioni. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nessuno potrà essere nominato pilota di terza classe (sottotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo pilota, se non avrà subito con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non avrà raggiunto l'età di ventiquattro anni.

« I capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami. »

DE SONNAZ. Qui occorre la stessa difficoltà da me presentata testè. Quelli che escono dalla marina mercantile hanno bisogno o no di avere prestato servizio come gli altri nella marina regia?

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. No.

DE SONNAZ. Nella legge però non è detto.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Do-

mando scusa; la legge dice: « I capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe. » Questa è una facilità che si fa in caso di un armamento straordinario.

Io non ci vedo la difficoltà che vi trova l'onorevole De Sonnaz.

DE SONNAZ. La mia osservazione cade sulle parole « Nessuno potrà, ecc. » Nessuno dunque, neppur quelli, se non è detto.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Questa è una eccezione.

DE SONNAZ. Ma non è detto; se non si specifica, la parola *nessuno* comprende anche questi capitani.

MICHELINI A., relatore. La stessa risposta che ho fatto al preopinante sull'altra sua osservazione la ripeterò a proposito di questa: i capitani di prima classe nella marina mercantile, per ottenere le loro patenti, devono aver servito due o tre anni a bordo dei bastimenti regi.

Ma, ancorchè questo non avesse a che fare col presente articolo, dirò sempre che dal momento che i capitani di prima classe fanno eccezione alla regola generale, possono essere ricevuti come secondi piloti a bordo della marina regia purchè subiscano bene gli esami.

Il secondo alinea è un'eccezione in favore dei capitani della marina mercantile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Nessuno potrà essere nominato pilota di seconda classe (luogotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come pilota di terza classe. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nessuno potrà essere nominato pilota di prima classe (capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di pilota di seconda classe. »

(È approvato.)

« Art. 12. Saranno nominati guardia-marina di prima classe:

« Gli allievi della scuola di marina che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento del detto istituto, ed in mancanza di questi,

« I piloti di terza classe;

« I capitani di prima e di seconda classe della marina mercantile;

« I sott'ufficiali del corpo reale equipaggi.

« Essi non dovranno però oltrepassare il venticinquesimo anno di età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti, ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli allievi della regia scuola. »

QUAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

QUAGLIA. Prendendo io la parola su questo progetto di legge, voglio prima di tutto dichiarare che io non intendo attaccar zuffa col ministro della guerra: sono